

N. 2961

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1997

Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici
nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine della seconda guerra mondiale, diversi italiani che si trovavano a risiedere nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e di cui oggi sopravvivono circa duecento persone (comprese le vedove), hanno subito, da parte delle autorità jugoslave di allora, persecuzioni e deportazioni anche per il solo fatto di aver scelto il mantenimento della cittadinanza italiana.

Mentre gli attuali governi della Slovenia e della Croazia hanno già provveduto, con recenti leggi, a risarcire i propri cittadini per le persecuzioni politiche subite, la nostra legislazione si è limitata, con la legge 23 marzo 1952, n.207, ad estendere le disposizioni per la concessione delle pensioni previste per gli invalidi di guerra ai cittadini italiani che presentano invalidità a seguito della persecuzione politica sofferta nella ex Jugoslavia.

Con il presente disegno di legge si intende equiparare i soggetti di cui si parla, agli

ex deportati e perseguitati politici allo scopo di riconoscere anche i seguenti benefici:

assegno vitalizio di benemerenzza pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale;

copertura previdenziale dei periodi di persecuzione e/o deportazione;

esenzione totale dai *ticket* sanitari;

reversibilità ai familiari dell'assegno vitalizio di benemerenzza.

Similmente a quanto previsto per gli ex deportati e perseguitati politici, si determina anche la composizione della Commissione che dovrà esaminare le relative domande e che comprende, oltre ai rappresentanti dei vari ministeri, anche quelli delle tre associazioni di profughi giuliani e dalmati maggiormente rappresentative.

Infine si è ritenuto doveroso di assicurare agli effetti previdenziali i periodi di servizio militare di alcune centinaia di connazionali in Jugoslavia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le disposizioni recanti benefici in favore dei deportati nei campi KZ, di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, nonché dei perseguitati politici e razziali sono estese ai cittadini italiani aventi la qualifica di profugo secondo la legge 4 marzo 1952, n. 137, residenti prima del 1° maggio 1945 nei comuni delle ex provincie di Fiume, Pola, Trieste e Zara, ceduti alla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace, i quali, dopo il 1° maggio 1945, hanno subito persecuzioni o deportazioni da parte delle autorità jugoslave.

2. Come previsto dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96 e 22 dicembre 1980, n. 932, per persecuzione si deve intendere la detenzione in carcere per reato politico o patriottico a seguito di imputazione e condanna da parte di tribunali jugoslavi; l'assegnazione a case di lavoro a seguito di attività politica e patriottica e atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a organizzazioni di regime.

Art. 2.

1. Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sarà composta:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di presidente e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;

b) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni:

1) Associazione delle comunità istriane;

2) Associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia;

3) Unione degli istriani.

2. La composizione della commissione è integrata da un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Al presidente, ai membri e al segretario della commissione spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

4. Gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili al fine dell'esame e del riesame della domanda. È facoltà dell'interessato produrre memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti, certificazioni, atti e documenti ufficiali. Può inoltre comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge.

5. Le domande per ottenere i benefici previsti nella presente legge sono ammesse senza limite di tempo.

Art. 3.

1. Ai profughi che vennero obbligati, in ottemperanza alle leggi della Repubblica Federativa di Jugoslavia, a prestare servizio militare, sono estesi i benefici previdenziali di cui alla legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni.

2. L'onere, calcolato in base al numero degli aventi diritto, è quantificato in circa due miliardi e duecento milioni di lire.